Art. 47
Preavviso - Trattamento sostitutivo

1. Per i casi in cui si proceda alla risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Azienda mediante preavviso o erogazione della corrispondente indennità sostitutiva, i termini del preavviso stesso sono i seguenti:
   - mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni compiuti;
   - mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 2 a 10 anni compiuti;
   - mesi 4 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni compiuti.

2. I predetti termini sono ridotti alla metà nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto dal lavoratore.

3. I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

5. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

6. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

7. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, le Aziende concederanno al lavoratore permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario di tali permessi sono stabiliti in rapporto alle esigenze di servizio.

8. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.

NORMA TRANSITORIA

Mensilità aggiuntive – Per il personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, si applicano - al verificarsi dei presupposti previsti dalla precedente normativa - le disposizioni concernenti l'istituto delle mensilità aggiuntive al trattamento di fine rapporto (e gli elementi retributivi da prendere a riferimento), fermo restando che i relativi importi verranno calcolati nella misura spettante nel mese di sottoscrizione del presente contratto[35].

[35] Vedi allegati 47a, 47b, 47c.

Ex Art. 43 – Preavviso – Trattamento sostitutivo
(C.c.n.l. ENEL 21/2/89)

9. In luogo e sostituzione della particolare prassi, che veniva seguita da talune imprese confluite nell'ENEL, circa l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché della speciale indennità prevista dalla delibera n. 344 adottata il 28 ottobre 1963 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, viene corrisposta una somma pari a 4 mensilità di retribuzione, in favore:

1) dei dipendenti il cui rapporto di lavoro si risolva a norma del punto 1° dell'art. 42 relativo alla "Risoluzione del rapporto di lavoro";

2) del personale il cui rapporto di lavoro venga a risolversi dopo il compimento di 40 anni (37 anni se donna) di anzianità contributiva presso il Fondo di previdenza elettrici o presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali o presso l'INPS;

3) dei lavoratori che si dimettano dal servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età (cinquantacinquesimo se donna), indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata;

4) dei lavoratori che si dimettano dal servizio in età inferiore a 60 anni (55 se donna) con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, ma inferiore a 40 (37 anni se donna), presso il Fondo di previdenza elettrici, o presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, o presso l'INPS, o presso il Fondo Pensioni F.S.

10. Lo stesso trattamento è riconosciuto alle lavoratrici con almeno 5 anni di anzianità di servizio il cui rapporto di lavoro si risolva per dimissioni che vengano rassegnate a causa di matrimonio entro 6 mesi dalla celebrazione dello stesso, nonché, indipendentemente dall'anzianità di servizio, alle lavoratrici che si dimettano per maternità entro il periodo per cui è legislativamente prevista la conservazione del posto.

11. La somma pari a quattro mensilità di retribuzione è aumentata dell'importo corrispondente ad un'ulteriore mensilità a favore dei lavoratori di cui al precedente punto 1), che lascino il servizio in età pari a 60 anni, nonchè dei lavoratori di cui al precedente punto 2), che lascino il servizio in età inferiore a 60 anni (55 se donne).

12. Ai superstiti dei lavoratore (come individuati nell'art. 2122 c.c.) con un'anzianità di servizio effettiva inferiore ai 10 anni, che sia deceduto per causa di servizio - quale definita dalle vigenti disposizioni legislative che disciplinano il trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza elettrici, alla C.P.D.E.L., al Fondo Pensioni F.S. - verrà corrisposto un numero di mensilità aggiuntive pari alla differenza tra dieci e gli anni interi di servizio prestati (considerando anno intero le frazioni pari o superiori a 6 mesi).

13. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i motivi indicati ai punti 2°[I] e 4°[II] dell'art. 42 (C.c.n.l. 21/2/89) relativo alla "Risoluzione del rapporto di lavoro" nonché per invalidità non determinata da malattia professionale o da infortunio sul lavoro viene corrisposta una integrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sino a raggiungere 5 mensilità di retribuzione.

14. In relazione a quanto previsto dal 9° comma del presente articolo e dal punto 1° (così come modificato dalla'ccordo 7/10/93) dell'art. 42 concernente la "Risoluzione del rapporto di lavoro" cessa la validità dell'istituto del preavviso per i casi di risoluzione del rapporto previsti dal richiamato punto 1° del citato art. 42.

DICHIARAZIONI A VERBALE

1) <u>Dimissioni della lavoratrice in età pari a 55 anni.</u> – In relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 498 del 27 aprile 1988 – con la quale è stato sancito il principio che l'età lavorativa deve essere uguale per l'uomo e per la donna, fermo restando il diritto di quest'ultima a conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del più basso limite di età – la somma pari a quattro mensilità di retribuzione di cui al 9° comma del presente articolo è aumentata di un'ulteriore mensilità a favore della lavoratrice che, avendo maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni presso il Fondo di previdenza elettrici, si dimetta dal servizio in età pari a 55 anni.

2) <u>Calcolo delle mensilità aggiuntive</u> - La retribuzione utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive da corrispondersi al lavoratore, ai sensi del presente articolo, è costituita dagli elementi indicati nell'art. 44 del C.c.l. 1° agosto 1979.[III]

[I] Risoluzione del rapporto di lavoro pe invalidità, determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro, che dia diritto a pensione da parte del Fondo o della C.P.D.E.L. o del Fondo Pensioni F.S.
[II] Risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del lavoratore.

Ex Art. 48 – Preavviso – Trattamento sostitutivo
(C.c.n.l. 9/7/96)

9. *indennità prevista dai precedenti Contratti, si continuerà a corrispondere, per la speciale natura e funzione dalle stesse rivestita, una somma pari a 4 mensilità di retribuzione, da aggiungersi al trattamento di fine rapporto, in favore:*

   a) *dei dipendenti il cui rapporto di lavoro si risolva a norma della lettera a) dell'art. 46 del presente CCNL;*

   b) *del personale il cui rapporto di lavoro venga a risolversi al compimento di 40 anni di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici;*

   c) *dei lavoratori che si dimettano dal servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età (cinquantottesimo se donna), indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.*

10. *Lo stesso trattamento è riconosciuto alle lavoratrici con almeno 5 anni di anzianità di servizio il cui rapporto di lavoro si risolva per dimissioni che vengano rassegnate a causa di matrimonio entro 6 mesi dalla celebrazione dello stesso, nonché, indipendentemente dall'anzianità di servizio, alle lavoratrici che si dimettano per maternità entro il periodo per cui è legislativamente prevista la conservazione del posto.*

11. *Nelle Aziende ove sussistano prassi che, oltre alle sopracitate mensilità aggiuntive, prevedono erogazioni ai dipendenti in servizio connesse al compimento di anzianità aziendali prefissate, le stesse saranno ricondotte, previa contrattazione in sede locale, al rispetto della normativa prevista nel presente articolo, sulla base di quanto previsto dal Contratto tenuto conto che le Parti con la stipula del CCNL non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore acquisite dal lavoratore.*

12. *La somma pari a quattro mensilità di retribuzione è aumentata dell'importo corrispondente ad un ulteriore mensilità a favore dei lavoratori di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 46 del presente CCNL, che lascino il servizio in età pari o inferiore a 60 anni.*

13. *Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i motivi indicati alle lettere b)[IV] e d)[V] del 1° comma dell'art. 46 (C.c.n.l. 9/7/96) del presente CCNL relativo alla "risoluzione del rapporto di*

[III] La retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento è costituita dai seguenti elementi: minimo di stipendio o paga; supplementi dei minimi; aumenti per anzianità; livelli salariali di categoria; assegni di merito; un dodicesimo della 13a mensilità e della 14a mensilità, determinato al netto dell'importo mensile dell'indennità di contingenza; quattordici dodicesimi della quota mensile del premio di produzione; supplemento dei minimi o aumento biennale in corso di maturazione, da liquidare in ragione di tanti ventiquattresimi per quanti sono i mesi interi di anzianità già maturai nel biennio stesso; assegni "ad personam" di cui alla quarta dichiarazione a verbale annessa all'articolo 3 (C.c.n.l. 21/2/89); indennità pari alla maggiorazione del 30% della retribuzione oraria per le ore di lavoro notturno prestato da quei lavoratori non turnisti che svolgono il loro normale lavoro in talune ore di notte; indennità alta montagna; indennità disagiata residenza; indennità zona malarica; indennità macchine dei centri elaborazione dati e per il trattamento dei dati (nella misura "ad personam" prevista dall'accordo sindacale); indennità di reperibilità giornaliere, qualora corrisposte con continuità in relazione a schemi di turno prefissati e contenuti nella comunicazione scritta di cui al primo comma del citato art. 4 (C.c.n.l. 21/2/89), in misura pari all'importo medio mensile percepito a tale titolo nelle ultime sei mensilità di retribuzione; controvalore dell'alloggio gratuito concesso in sostituzione dell'indennità di reperibilità ed in misura pari alla somma dell'indennità mensile e di quelle giornaliere compensative della reperibilità richiesta nel sesto giorno della settimana (quest'ultime in misura pari all'importo medio mensile percepito a tale titolo nelle ultime sei mensilità di retribuzione); indennità a rischio.
Qualora il lavoratore, per mutamento di mansioni intervenuto nel corso dell'ultimo anno di durata del rapporto, abbia perduto il diritto ad una delle indennità o compensi previsti dal terzo comma del presente articolo, dopo averne beneficiato per almeno i tre anni precedenti, avrà titolo al computo dell'indennità o compenso stesso – nel suo valore medio mensile didetto triennio – agli effetti del calcolo dell'indenità di licenziamento.

[IV] Risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità, determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro, che dia diritto a pensione.

lavoro", nonché per invalidità non determinata da malattia professionale o da infortunio sul lavoro, viene corrisposta un'integrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sino a raggiungere 5 mensilità di retribuzione.

14. *In relazione a quanto previsto dal nono comma del presente articolo e dalla lettera a) del 1°[VI] comma dell'art. 46 (C.c.n.l. 9/7/96) del presente CCNL concernente la "risoluzione del rapporto di lavoro", cessa la validità dell'istituto del preavviso per i casi di risoluzione del rapporto previsti dalla richiamata lettera a) del citato 1° comma dell' art. 46.*

DICHIARAZIONI A VERBALE

1) *OMISSIS*

2) *Calcolo delle mensilità aggiuntive - La retribuzione utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive da corrispondersi ai lavoratori ai sensi del presente articolo* è determinata con riferimento a quanto disposto dall'art. 2121 del Codice civile come modificato dalla legge 29/5/1982, n. 297.

Allegato n. 47c (A)

Ex Art. 50 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni
(C.c.n.l. Assoelettrica 12/6/96)

Dichiarazione a Verbale/Casi Particolari

In luogo ed in sostituzione della particolare prassi, che veniva seguita da alcune Società, circa l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, viene corrisposta una somma, in aggiunta al trattamento di fine rapporto spettante, pari a 4 mensilità di retribuzione in favore:

1) *dei dipendenti il cui rapporto di lavoro si risolva a norma del punto 4) dell'art. 49 relativo alla «Risoluzione del rapporto» e che possano vantare una anzianità contributiva di almeno 35 anni;*

2) *del personale il cui rapporto di lavoro venga a risolversi dopo il compimento di 40 anni (37 anni se donna) di anzianità contributiva presso il Fondo autonomo di previdenza o presso l'INPS;*

3) *dei lavoratori che si dimettano dal servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età (cinquantacinquesimo se donne) indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata;*

4) *dei lavoratori in servizio alla data del 1° maggio 1973 che si dimettano dal servizio in età inferiore a 60 anni (55 se donne) con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, ma inferiore a 40 (37 se donna) presso il Fondo autonomo di previdenza o presso la Opdel o presso l'INPS o presso il Fondo Pensioni FS.*

Lo stesso trattamento è riconosciuto alle lavoratrici con almeno 5 anni di anzianità di servizio il cui rapporto di lavoro si risolva per dimissioni che vengano rassegnate a causa di matrimonio entro 6 mesi dalla celebrazione dello stesso, nonché indipendentemente dall'anzianità di servizio, alle lavoratrici che si dimettano per maternità entro il periodo per cui è legislativamente prevista la conservazione del posto.

La somma pari a 4 mensilità di retribuzione è aumentata dell'importo corrispondente ad un'ulteriore mensilità a favore dei lavoratori di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Nei casi risoluzione del rapporto di lavoro per i motivi indicati ai punti 2 (invalidità) e 3 (decesso) dell'art. 49 (C.c.n.l. 12/6/96) relativo alla «Risoluzione del rapporto» nonché per invalidità non determinata da malattia professionale o da infortunio sul lavoro viene corrisposta un'integrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sino a raggiungere 5 mensilità di retribuzione.

In relazione a quanto previsto dalla presente «Dichiarazione a verbale/Casi particolari» e dal punto 4) dell'art. 49 concernente la «Risoluzione del rapporto di lavoro» cessa la validità dell'istituto del preavviso per i casi di risoluzione del rapporto previsti dal punto 4) del citato art. 49 (C.c.n.l. 12/6/96).

[V] *Risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del lavoratore.*

[VI] *Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.*